COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

Corso Umberto I, 412, 90010 Ficarazzi PA
Codice fiscale / P. IVA:IT90000470824
PEC: protocollo@cert.comune.ficarazzi.pa.it
Centralino unico: 0916362711

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 911 DEL 03/11/2026
UFFICIO: Settore IV Polizia Municipale

Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI CON SVERSAMENTO DI MATERIALI OGGETTO DI NORMATIVE SPECIFICHE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELL'ENTE DI COMUNE DI FICARAZZI

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'Articolo 1 del Codice della Strada: "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*" e a garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, Testo Unico in materia di "tutela ambientale" e, in particolare, dell'art. 192 che sancisce il "divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo", dell'art. 256 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" e dell'art. 239 che disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di "pulitura" e ripristino ambientale.

Visto che l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o altri eventi.

Visto che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera *f)* vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori* ed *informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

Visto che in un quadro di consolidato orientamento giurisprudenziale, anche recentissime sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per lesioni o peggio, derivanti all'utenza mobile "dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade".

Ritenuto che la natura e le caratteristiche di servizi indicati in oggetto necessitano di una specifica struttura imprenditoriale volta ad assicurare sia la tempestività e l'adeguatezza tecnica dell'intervento in caso di incidente, che la legittimazione necessaria a ottenere il recupero del costo degli interventi stessi posto a carico delle Compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti.

Ritenuto che il soggetto affidatario della concessione dovrà garantire il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione e di reintegra delle matrici ambientali, per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

Considerato che le modalità e le condizioni che regolano l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'area interessata da incidente, unitamente al fatto che lo stesso è eseguito senza oneri a carico dell'Ente, rispondono al principio di celerità, adeguatezza ed economicità dell'azione amministrativa, in relazione al fine pubblico che si intende perseguire.

Considerato che codesta Amministrazione ha stipulato convenzione con "Sicurezza e Ambiente" per il servizio di ripristino post incidente stradale.

Considerato che durante l'affidamento è stata confermata l'utilità del servizio e la sua rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione.

Considerato che nel corso dell'esecuzione della menzionata convenzione "Sicurezza e Ambiente" ha operato con diligenza e professionalità sulla rete stradale di competenza dell'Amministrazione, adempiendo puntualmente agli impegni contrattualmente assunti, mostrando partecipazione e senso civico, nella risoluzione di problematiche attinenti alla compromessa regolarità della circolazione stradale, finanche oltre la sfera del post incidente, dunque la prosecuzione del servizio con tale impresa si ritiene particolarmente vantaggiosa per l'Amministrazione.

Considerato che previa verifica secondo atti in ufficio, in capo alla società "Sicurezza e Ambiente", permangono i requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Visto che il valore stimato dell'affidamento del servizio, calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare sulle strade di competenza dell'Ente e del valore medio dei risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione a fronte di detti interventi (circa 500,00 euro al netto di IVA), è complessivamente inferiore alla soglia di Euro 140.000,00 IVA esclusa, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile;

Considerato che sussistono pertanto le condizioni per procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza dell'Ente;

Visto che, in conformità all'art. 192 del T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è necessario adottare la prescritta determinazione a contrarre;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;

Accertato che alla luce di quanto disposto dall'art. 2 lett. c) dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati

DETERMINA

1. **di** considerare le premesse e l'allegata convenzione ad hoc parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l'affidamento del servizio a "**Sicurezza e Ambiente**"**,** con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute nella "Convenzione" che - allegata sotto la lettera "A" - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di** dare atto che il servizio è concesso per anni QUATTRO, con impegno per il concessionario di garantire la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario;
4. **di** dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico dell'Amministrazione, né dei cittadini;
5. **di** stabilire che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della "Convenzione" a mezzo di scrittura privata.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Settore
Romano Giuseppe	**Giuseppe Romano** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del .Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate. 03/11/2026 10:38:14

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.